

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994

che modifica la decisione 93/602/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

(94/35/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina africana nella regione dell'Alentejo, in Portogallo, la Commissione ha adottato la decisione 93/602/CE del 19 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo⁽⁴⁾;

considerando che i focolai di peste suina africana possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito al commercio di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne;

considerando che le informazioni fornite dal Portogallo sulla situazione della peste suina africana hanno permesso di ridurre la zona nella quale sono state definite talune misure di protezione con decisione 93/602/CE;

considerando che, data la nuova situazione, è necessario adeguare le misure adottate con decisione 93/602/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 93/602/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
- 2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso.
- 3) All'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito da:

« — i suini sono rimasti nell'azienda d'origine almeno i 21 giorni precedenti la spedizione al macello e nessun altro suino è stato introdotto nell'azienda nello stesso periodo;

— tutti i suini destinati alla spedizione sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico individuale per l'accertamento della peste suina africana nei dieci giorni precedenti la spedizione al macello, oppure

l'allevamento è stato sottoposto a campionamento secondo quanto disposto nell'allegato II nei 14 giorni precedenti la spedizione;

— tutti i suini destinati alla spedizione sono stati identificati con un marchio auricolare o con un tatuaggio prima del campionamento;

— tutti gli animali dell'azienda d'origine sono stati sottoposti a un esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la spedizione; »

4) L'allegato I è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO I

ZONA DI PROTEZIONE

I seguenti comuni:

- Moura
- Barrancos
- Serpa
- Mertola ».

5) All'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, il certificato deve essere integrato dall'indicazione: « modificata dalla decisione 94/35/CE ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 38.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
